

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIONCAMERE LOMBARDIA PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL REG. (U/E) 1060/2021 PER LE MISURE A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

tra

Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata da Dario Sciunnach, in qualità di Autorità di Gestione pro tempore (di seguito anche "AdG") del PR FESR 2021-2027

e

Unioncamere Lombardia (di seguito anche "Unioncamere"), (C.F. 03254220159) nella persona del Direttore Operativo pro tempore Fabrizio Ventrice domiciliato presso la sede dell'Ente

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di

Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che individua Unioncamere Lombardia tra gli Enti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi;
- la DGR n. 7425 del 30/11/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021 a valere sulle misure del PR FESR;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021- 2027 adottato con DDUO n. 9842 del 30 giugno 2023 e in particolare:
 - il paragrafo 1.3.2 Organismi Intermedi in cui è individuata Unioncamere Lombardia quale OI delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 dell'Asse 1 del PR FESR, a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Lombardia (in qualità di AdG del PR) e Unioncamere Lombardia (in qualità di OI) avvenuta in data 15/12/2022 sulla base dello Schema di Convenzione approvato con DGR n. 7425 del 30/11/2022 e convenzione sottoscritta il 15/12/2022;
 - il paragrafo 2.1.3 Precisazione per ogni Organismo Intermedio di ciascuna funzione e ciascun compito delegati dall'AdG, individuazione degli Organismi Intermedi e della forma di delega;
- la DGR n. 2171 del 15/04/2024 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021 a valere sulle

misure del PR FESR che integra la precedente convenzione di cui alla suddetta DGR n. 7425 del 30/11/2022;

- il Decreto n. 11899 del 01 agosto 2024 di aggiornamento della convenzione approvata con D.G.R. 15 aprile 2024, n. XII/ 2171;
- la DGR n. del .../04/2025 che aggiorna lo Schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma Fesr 2021-2027;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) 2021/1060 e in particolare:

- l'art. 71 che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei Programmi e segnatamente il comma 3 che prevede che l'AdG possa individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;
- l'art. 2, comma 8 che definisce Organismo intermedio "un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità";
- il Titolo VI Gestione e Controllo che definisce le regole generali riguardanti la gestione e controllo e nello specifico gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74;

ATTESO che:

- l'articolo 1 comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e s.m.i. definisce le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- l'articolo 1 comma 2 della medesima L. 580/1993 qualifica le Unioni regionali come parte del sistema camerale italiano insieme alle camere di commercio nonché ai loro organismi strumentali;
- l'articolo 6 comma 1 della medesima L. 580/1993 prevede che le Unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale;

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 53 del 22 dicembre 2014, Regione Lombardia ha disposto il riconoscimento giuridico di Unioncamere Lombardia su domanda della stessa, con iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private; tale riconoscimento – che viene attribuito dalla Regione alle associazioni, fondazioni

o altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza della Regione – comporta l'acquisto da parte di Unioncamere Lombardia della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e con essa anche lo status di organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo nell'articolo 3 comma 26 del D.Lgs n.163/2006;

- Unioncamere Lombardia non persegue scopi di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione e ha come missione quella di consolidare politiche favorevoli alla crescita delle imprese, promuovere e sostenere lo sviluppo del tessuto economico lombardo attraverso l'azione delle Camere di Commercio;
- Unioncamere Lombardia ha sottoscritto in data 17 dicembre 2018 con Regione Lombardia l'accordo di collaborazione approvato con deliberazione 12 novembre 2018, n. XI/767 "Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza", ed è di norma il soggetto attuatore delle azioni secondo l'accordo medesimo;
- con DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1536 è stato approvato il nuovo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028;
- l'Accordo di collaborazione per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale si fonda sull'articolo 15 della legge 241/1990 e coinvolge un sistema misto di amministrazioni (la Regione, le Camere di Commercio regionali e Unioncamere Lombardia in quanto ente associativo e rappresentativo delle stesse);

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, consapevoli della complessità del ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio, condividono la volontà di rafforzare ulteriormente la propria collaborazione per sviluppare un ambiente favorevole all'imprenditorialità delle PMI e promuovere azioni comuni per facilitare l'accesso delle imprese e dei territori alle opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria 2021-2027;
- è interesse comune di Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo rafforzare la capacità amministrativa e di gestione dei programmi comunitari al fine di semplificare l'iter di concessione ed erogazione delle risorse del Programma FESR 2021-2027 qualificando Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio del Programma;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa da Unioncamere Lombardia per le verifiche da parte dell'Autorità di Gestione circa il possesso dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, compresi quelli delle singole Camere di Commercio dedicate all'organismo intermedio, la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici di Unioncamere e delle Camere di Commercio coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;

VALUTATO che Unioncamere Lombardia ha rafforzato la propria capacità amministrativa attivando con le Camere di Commercio Lombarde specifici accordi in relazione all'impiego di personale delle Camere di Commercio nelle attività dell'Organismo Intermedio come da documentazione trasmessa da Unioncamere Lombardia per le verifiche da parte dell'AdG;

CONSIDERATI gli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'AdG del Programma FESR come da comunicazione protocollo R1.2022.0136418 del 13 ottobre 2022 agli atti, per la designazione di Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio per le misure del Programma FESR 2021-2027;

RITENUTO di delegare a Unioncamere Lombardia le funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 anche per azioni aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella convenzione di cui alla DGR n. 7425/2022 e definite nell'art. 2 della presente convenzione;

DATO ATTO che l'art. 71 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 recita "L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.";

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto della delega

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio (di seguito, per brevità "OI") per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che non prevedano strumentazione finanziaria, bensì agevolazioni a fondo perduto.

Tali azioni potranno comprendere anche le azioni relative agli obiettivi specifici 1.6 e 2.9 qualora il Pr Fesr 21-27 le integri a mezzo di riprogrammazione in applicazione del Reg. (UE) n. 2024/795 del 29 Febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Step).

Unioncamere Lombardia opera in qualità di OI del PR FESR 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71.3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. All'OI, per le suddette azioni del PR FESR, è affidato dall'AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati agli articoli 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, all'OI sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione.

È consentito affidare all'Organismo Intermedio, in qualità di responsabile del procedimento, anche la gestione di singole fasi del procedimento (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli), ad eccezione di quelle endo-procedimentali, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità.

Con riguardo alle attività delegate, l'OI si avvarrà delle singole Camere di Commercio presenti sul territorio lombardo sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i., senza ulteriori oneri per l'amministrazione regionale, e previo accordo con le medesime, ferma restando la piena responsabilità dell'OI in relazione alla corretta attuazione delle funzioni delegate. L'OI si impegna ad aggiornare tempestivamente l'Autorità di Gestione sul personale delle Camere di Commercio coinvolto nelle attività dell'OI, trasmettendo i curricula vitae del personale per la valutazione dell'adeguatezza delle relative competenze.

L'AdG è responsabile della gestione del programma anche rispetto alle funzioni delegate e ha il compito di supervisionare l'Organismo intermedio ai sensi dell'art. 72.1, lettera d) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 3. Obblighi e responsabilità connesse alla delega

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione nel quadro delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del PR FESR verifica, tramite l'attività di supervisione che le compete, la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali. A tal fine è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'OI, che si riunirà, almeno una volta l'anno, su impulso dell'AdG, con il compito di monitorare la corretta attuazione della presente Convenzione e

al fine di favorire forme di collaborazione tra le parti per l'efficace attuazione delle iniziative. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse modalità di sorveglianza da parte dell'AdG.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti europea e a tutti i soggetti incaricati delle verifiche sul corretto svolgimento dei compiti assegnati dall'AdG, secondo quanto disposto dai Regolamenti della Commissione europea per il periodo 2021-2027.

L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate.

Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FESR

L'AdG è responsabile della gestione del PR FESR conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del PR FESR, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti, in particolare i dati relativi ai progressi dei programmi operativi nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi e finali sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- c) rende disponibili all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) utilizza il sistema informativo del FESR (Bandi On Line, ora Bandi e Servizi, gestito da Aria S.p.A.) per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni;
- e) istituisce e mette a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni. A tal fine, l'AdG autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema Bandi e Servizi, specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni, sulla base dei dati trasmessi dall'OI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- g) adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui agli articoli 47 e 49 e all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area dedicata al Programma disponibile sul sito web di Regione Lombardia;

i) mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web sopra citato, in lingua italiana, e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

j) adotta, ai fini della emanazione degli avvisi e dei bandi, anche previa condivisione con l'OI, procedure e criteri di selezione conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060, al fine di garantire che le operazioni selezionate siano conformi al programma e siano efficaci al conseguimento degli obiettivi specifici;

k) esprime il parere sugli avvisi pubblici per la selezione delle operazioni, approvati dai Responsabili regionali, a valere sulle azioni oggetto della presente delega;

l) garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

m) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060;

n) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del fondo, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PR FESR; fo) l'AdG si riserva il diritto di effettuare una verifica dell'ammissibilità delle operazioni prima della loro approvazione finale, al fine di assicurarsi che le procedure e i criteri di selezione siano stati applicati correttamente. A tal fine, l'AdG può partecipare alle attività di selezione delle operazioni poste in capo all'OI.

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

p) fornisce all'OI le specifiche per la definizione del sistema di gestione e controllo, con riferimento a tutte le attività chiave relative alle funzioni ad esso delegate e in linea con il sistema di gestione e controllo dell'AdG e con la relativa manualistica;

q) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità indicate all'articolo 7, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;

r) assicura, per il tramite dell'OI, che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, in coerenza con le indicazioni del brand book del Programma;

s) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;

t) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PR FESR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;

u) si impegna ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario del PR FESR anche derivante dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della presente Convenzione;

v) assolve ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;

w) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

x) concorda con l'OI, per quanto di propria competenza, l'attuazione delle iniziative di comunicazione del Programma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati all'allegato XI del Reg. (EU) 2021/1060 e, per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53.1, lettere da a) ad e), del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo gli elementi elencati all'allegato XIII del Regolamento medesimo, in coerenza con quanto previsto dal PR FESR e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto delle funzioni ad esso delegate e, nelle more dell'adozione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, utilizza le procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e le piste di controllo adottati dall'AdG;

b) comunica tempestivamente all'AdG e all'Autorità di Audit per la conformità, l'adozione del proprio Si.Ge.Co. ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta, secondo il sistema di gestione e controllo del Programma;

c) fornisce all'AdG elementi informativi utili al fine della istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate;

d) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, assicurando che

tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del Regolamento medesimo;

e) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027;

f) partecipa e promuove, di concerto con l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

g) contribuisce all'elaborazione delle dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 74.1, lettera f), del Reg. (UE) n. 2021/1060, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dall'AdG;

h) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

i) se l'OI è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni;

j) assolve, nel caso in cui sia beneficiario, a tutti gli obblighi in carico ai soggetti beneficiari previsti dai regolamenti UE e dalle indicazioni che saranno fornite dall'AdG;

k) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;

l) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni, secondo quanto indicato dall'art. 73.3, del Reg. (UE) n. 2021/1060;

m) assicura che i propri uffici e i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'AdG (Bandi On Line ora Bandi e Servizi), condizione necessaria per l'espletamento delle attività di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e i controlli di primo livello e di audit, verificando la corretta archiviazione anche elettronica dei documenti, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060;

n) trasmette per il tramite il sistema informativo del PR FESR all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del Reg. (UE) 2021/1060;

o) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 49 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060 per gli interventi di propria competenza, assicurando che, per le operazioni sostenute dal PR FESR, i partecipanti siano informati in merito al sostegno offerto dai fondi SIE;

- p) assolve, come richiesto dall'art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060 e fermo restando quanto previsto dal Dlgs. n. 33/2013, all'obbligo di pubblicazione delle informazioni;
- q) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, in coerenza con le indicazioni del brand book del PR FESR;
- r) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica, di integrità comportamentale, di prevenzione del conflitto di interesse e di incompatibilità con le funzioni da svolgere. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:
- s) è responsabile della selezione delle operazioni, salvo diverse indicazioni puntualmente concordate con le direzioni responsabili dell'attuazione di iniziative specifiche nelle Delibere di approvazione degli elementi essenziali delle misure, e applica i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 come declinati negli avvisi, nonché assicura che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma;
- t) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FESR, e che siano coerenti con i criteri di selezione approvati e che possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PR FESR;
- u) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera a) prima dell'approvazione dell'operazione;
- dv) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- w) approva le operazioni selezionate, provvede alla relativa implementazione del sistema informativo del PR FESR (Bandi On Line ora Bandi e Servizi), adempie agli oneri di pubblicazione previsti e ne dà comunicazione all'AdG che, a sua volta, provvede alla pubblicazione nelle forme di cui all'art. 49.3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Per quanto concerne la gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli, l'OI:

- x) assicura, anche attraverso specifici accordi con le Camere di Commercio presenti sul territorio lombardo, un'adeguata dotazione di risorse umane e strumentali atte all'efficace ed efficiente svolgimento delle attività delegate. Il dimensionamento e le qualifiche del personale sono sanciti in un apposito documento aggiornato periodicamente e sottoposto al Gruppo di Lavoro per le valutazioni del caso;
- y) per ciascuna operazione riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo del PR FESR, le domande di pagamento dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;

z) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 80 giorni a norma dell'articolo 74.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/1060;

aa) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata sulla base di quanto indicato nel Si.Ge.Co. proprio, ovvero, del Programma;

bb) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;

cc) effettua verifiche a campione in loco delle operazioni, a seguito dell'estrazione delle operazioni effettuata dall'AdG sulla base della metodologia di campionamento adottata per il PR FESR 2021-2027, finalizzate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

dd) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG;

ee) su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di gestione;

ff) elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette alle AdG, per il tramite del sistema informativo del FESR, alle scadenze che verranno dalla stessa definite;

gg) esamina le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG.

Art. 6. Risorse finanziarie

Per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di 219.737.500,00 di cui: euro 182.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, euro 15.000.000,00 di competenza della DG Cultura e euro 22.000.000,00 di competenza della DG Università, Ricerca, Innovazione a valere sulle seguenti azioni: 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo della presente Convenzione.

I costi funzionali riconoscibili all'OI sono stimati entro il limite massimo del 2% del valore della dotazione finanziaria delle azioni.

I costi funzionali imputabili alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione sono afferenti alle seguenti voci di costo:

- spese per personale che, se afferente all'organico delle Camere di commercio, potrà essere riconosciuto per attività straordinarie in termini di tempo di lavoro ovvero di gestione di domande di agevolazione non riferite alle imprese iscritte

al registro delle imprese ovvero iscritte in una differente camera di commercio competente territorialmente;

- spese generali nella misura forfettaria del 40% dei costi diretti del personale mutuando il criterio di cui all'art. 56.1 regolamento (UE) 2021/1060.
- spese di adeguamento tecnologico e informatico coerenti con il Si.Ge.Co. e le attività di controllo da svolgere

Sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali ammontano ad euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo economico, ad euro 300.000,00 di competenza della DG Cultura, ed euro 440.000,00 di competenza della DG Università, Ricerca, Innovazione, per un totale pari ad euro 4.796.750,00 e trovano copertura a valere nei capitoli e nelle annualità come indicato nella tabella seguente:

DIREZIONE GENERALE	Capitolo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale euro
DG SVILUPPO ECONOMICO	16032	439.250,00	870.500,00	-	-	-	-		1.309.750,00
DG SVILUPPO ECONOMICO	15576 (UE)	-	-	452.000,00	237.200,00	245.600,00	84.000,00	80.000,00	1.098.800,00
DG SVILUPPO ECONOMICO	15577 (Stato)	-	-	474.600,00	249.060,00	257.880,00	88.200,00	84.000,00	1.153.740,00
DG SVILUPPO ECONOMICO	15575 (Regione)	-	-	203.400,00	106.740,00	110.520,00	37.800,00	36.000,00	494.460,00
TOTALE		439.250,00	870.500,00	1.130.000,00	593.000,00	614.000,00	210.000,00	200.000,00	4.056.750,00
DIREZIONE GENERALE	Capitolo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale euro
DG UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE	15576 (UE)	-	2.000,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00	26.000,00	24.000,00	176.000,00
DG UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE	15577 (Stato)	-	2.100,00	44.100,00	44.100,00	42.000,00	27.300,00	25.200,00	184.800,00
DG UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE	15575 (Regione)	-	900,00	18.900,00	18.900,00	18.000,00	11.700,00	10.800,00	79.200,00
TOTALE		0,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	65.000,00	60.000,00	440.000,00
DIREZIONE GENERALE	Capitolo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale euro
DG CULTURA	12081	15.405,68	44.594,32	-	-	-	-	-	60.000,00
DG CULTURA	15576 (UE)	-	20.000,00	44.000,00	32.000,00	-	-	-	96.000,00
DG CULTURA	15577 (Stato)	-	21.000,00	46.200,00	33.600,00	-	-	-	100.800,00
DG CULTURA	15575 (Regione)	-	9.000,00	19.800,00	14.400,00	-	-	-	43.200,00
TOTALE		15.405,68	94.594,32	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
									4.796.750,00

La copertura finanziaria dei costi funzionali per le misure già attivate è garantita dalle risorse stanziare nei capitoli dell'assistenza tecnica del Pr Fesr 21-27 come indicato nel quadro finanziario sopra riportato, ed è soggetta alla verifica di capienza compatibilmente alla programmazione complessiva dalle risorse stanziare nei medesimi capitoli per le ulteriori iniziative attivabili nell'ambito della convenzione.

Le risorse disponibili a valere sui capitoli dell'assistenza tecnica del PR FESR 21-27 sono utilizzate, in tutto o in parte, in sostituzione delle risorse attualmente stanziare sui capitoli autonomi dalla DG Sviluppo economico e dalla DG Cultura.

Qualora non fosse possibile utilizzare le risorse dell'Assistenza tecnica le Direzioni Generali coinvolte dovranno garantire la copertura finanziaria con proprie risorse autonome.

Art. 7. Circuito finanziario

L'Autorità di Gestione trasferisce all'OI le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'OI.

Gli eventuali interessi attivi imputabili alle risorse finanziarie del PR FESR trasferite all'OI possono essere utilizzate, previa condivisione del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 3, per lo stesso obiettivo o del sostegno iniziale fornito dalle azioni rientranti nella presente Convenzione, per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali delle medesime azioni fino alla fine del periodo di ammissibilità ovvero, previo rientro nel bilancio regionale, per nuove misure del PR FESR.

I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro.

Art. 8. Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 105 e ss. del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di gestione amministrative e in loco, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base di un cronoprogramma delle attività di esecuzione e chiusura dei controlli.

In caso di disimpegno dei fondi sul Programma, l'AdG potrà ridurre i costi funzionali riconoscibili all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa non controllata o verificata in tempi non compatibili con le previsioni di certificazione della spesa alla Commissione europea.

Art. 9. Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento.

A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo oggetto di recupero. L'OI è obbligato a fornire all'AdG periodicamente, o tempestivamente ove richiesto, ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 10. Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie ai sensi degli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 2021/1060 sulle operazioni finanziate a valere sulle iniziative oggetto della presente Convenzione, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria non sarà riconosciuto quale pagamento all'OI e, se già erogato, sarà oggetto di debita restituzione a Regione.

Nel caso in cui l'OI fosse responsabile delle rettifiche di cui al precedente paragrafo, è tenuto ad assicurare la relativa copertura finanziaria e a restituire a Regione Lombardia l'eventuale pagamento indebitamente percepito.

Art. 11. Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa. Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio, in relazione ai dati che saranno trattati rispetto agli interventi oggetto della presente Convenzione, verrà nominato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia, e sarà tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento procederà - successivamente alla sottoscrizione della convenzione - a valutare i diversi livelli di responsabilità e, conseguentemente, - ad individuare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento quali responsabili del trattamento.

Art. 12. Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze e revoca della delega

I poteri sostitutivi da parte dell'AdG nei confronti dell'OI vengono esercitati in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.

In caso di gravi inadempienze dell'OI o per sopravvenute, gravi e motivate esigenze, l'AdG può, con proprio provvedimento, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 13. Conflitti di interesse

L'OI, nello svolgimento delle attività e delle funzioni ad esso affidate, garantisce che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti di interesse fra i potenziali beneficiari ed il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività e delle funzioni affidate. A tal fine, assicura la segregazione dei ruoli attraverso il proprio Si.Ge.Co. e garantisce accesso a tutte le informazioni necessarie alle verifiche periodiche disposte dall'AdG, dall'AdA o da altre Autorità competenti.

Art. 14. Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060). L'Ol si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.

Quanto non esplicitamente dettagliato nella presente Convenzione nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'Ol.

Art. 15. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di esecuzione o di interpretazione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 16. Sottoscrizione

La presente Convenzione si compone di n.16 pagine e sarà registrata solo in caso di uso, è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia della convenzione sottoscritta per accettazione da Unioncamere Lombardia.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta al momento dell'attivazione della presente convenzione in modo virtuale a cura di Regione.

Regione Lombardia
Autorità di Gestione del PR FESR

Dario Sciunnach

Unioncamere Lombardia
Direttore Operativo

Fabrizio Ventrice

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ex art. 24 D.lgs. 82/2005.